

Modernised EU Social Security Coordination

La nuova regolamentazione comunitaria

A large, light blue 3D rectangular box with a drop shadow, containing the following text in bold, black, uppercase letters:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI
LEGISLAZIONE APPLICABILE E
DISTACCHI**




Disposizioni in materia di legislazione applicabile

Le disposizioni in materia di legislazione applicabile sono contenute



nel titolo II (**articoli da 11 a 16**)
del regolamento (CE) n. **883/2004**,
come modificato dal regolamento
(CE) n. **988** del 16 settembre 2009



nel titolo II (**articoli da 14 a 21**)
del regolamento di applicazione (CE)
n. **987** del 16 settembre 2009



Principali innovazioni in materia di legislazione applicabile

Disposizioni più flessibili



deve essere sempre applicabile una sola legislazione



possibilità di applicare una legislazione in via provvisoria



procedura di conciliazione per stabilire la legislazione da applicare in caso di divergenze




disposizioni più precise per le persone che lavorano simultaneamente in due o più Stati membri



Disposizioni generali in materia di legislazione applicabile

Principio dell'unicità della legislazione applicabile



Le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato

Articolo 11 par. 1 reg. 883/2004



Disposizioni generali

**Criteria per determinare
la legislazione da applicare**

**in linea di principio si applica
la legislazione**

**dello Stato in cui
l'attività è esercitata**

o

dello Stato di residenza

Lex loci laboris

**Legislazione Stato
di residenza**



Disposizioni generali

Criteri per determinare la legislazione da applicare

Il lavoratore subordinato o autonomo
è soggetto alla legislazione
dello Stato in cui l'attività è svolta

Lex loci laboris

Articolo 11 par. 3 reg. 883/2004

Il pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione
dello Stato a cui appartiene
l'amministrazione

Eccezione al principio
lex loci laboris



Disposizioni generali

Criteria per determinare la legislazione da applicare

La persona che beneficia dell'indennità di disoccupazione a carico dello Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato


La persona chiamata alle armi o richiamata alle armi o che presta servizio civile in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato

Le persone che non rientrano nelle ipotesi espressamente previste

Lex loci laboris

Legislazione Stato di residenza

Articolo 11 par. 3 reg. 883/2004



Disposizioni generali

Criteria per determinare la legislazione da applicare

La persona che svolge un'attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta


alla legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera

Lex loci laboris

Il lavoratore subordinato occupato a bordo di una nave è soggetto alla legislazione del suo Stato di residenza se in tale Stato il datore di lavoro ha gli uffici o la sede delle sue attività

Legislazione Stato di residenza

Articolo 11 par. 4 reg. 883/2004



Distacco dei lavoratori

Disposizioni in materia di distacco



Articoli 12 e 16 paragrafo 1
del regolamento (CE) n. 883/2004



Articolo 14 paragrafi da 1 a 4
del regolamento (CE) n. 987/2009



Decisione A2 della Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
del 12 giugno 2009



Norme particolari per i lavoratori distaccati

In determinate situazioni e per alcune categorie di lavoratori sono state previste disposizioni particolari che derogano al principio della *lex loci laboris*



Distacco dei lavoratori

una deroga temporanea
al principio della *lex loci laboris*
della legislazione applicabile

Articolo 12 reg. 883/2004



Distacco dei lavoratori dipendenti

**Un lavoratore subordinato
può essere distaccato a condizione che**

dipenda da un datore di lavoro che esercita abitualmente la sua attività nello Stato di invio

l'attività nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro distaccante

la durata di tale attività non sia superiore a ventiquattro mesi

non sia inviato in sostituzione di un lavoratore giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi

Articolo 12 par. 1 reg. 883/2004



Distacco dei lavoratori dipendenti ulteriore condizione




Il datore di lavoro **deve svolgere normalmente attività sostanziali**, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito



I criteri per verificare tale condizione devono essere adattati alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro ed all'effettiva natura delle attività svolte

Articolo 14 par. 2 reg. 987/2009




Distacco dei lavoratori dipendenti

Verifica della consistenza dell'attività del datore di lavoro nello Stato di invio

L'Istituzione competente nel caso di dubbi accerta la consistenza dell'attività valutando

- il luogo della sede dell'impresa e della sua amministrazione
- l'organico del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato membro di stabilimento e nell'altro Stato membro
- il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti
- la legge applicabile ai contratti conclusi dall'impresa con i suoi lavoratori e clienti
- i fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in entrambi gli Stati



Distacco dei lavoratori dipendenti

Verifica della consistenza dell'attività del datore di lavoro nello Stato di invio



L'elenco dei criteri è puramente indicativo ed altri possono essere presi in considerazione



La valutazione sulla consistenza delle attività deve essere effettuata prendendo a riferimento un periodo indicativo di almeno due mesi

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Distacco dei lavoratori dipendenti

La normativa sui distacchi è applicabile anche ai lavoratori subordinati assunti per essere distaccati a condizione che

detti lavoratori risultino iscritti da almeno un mese al regime assicurativo dello Stato in cui il datore di lavoro è stabilito

Articolo 14 par. 1 reg. 987/2009

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Distacco dei lavoratori dipendenti

Legame organico tra datore di lavoro e lavoratore distaccato

Per il mantenimento del legame organico




Devono rimanere in capo al datore di lavoro



- responsabilità nell'assunzione
- contratto di lavoro
- obbligo di corrispondere la retribuzione
- potere di licenziamento
- potere di determinare la natura della prestazione

Decisione A2 del 12 giugno 2009




Distacco dei lavoratori dipendenti

La normativa in materia di distacchi non è applicabile se l'impresa presso cui il lavoratore è distaccato

mette il lavoratore a disposizione di un'altra impresa nello Stato membro in cui essa è situata

oppure

mette il lavoratore a disposizione di un'altra impresa situata in un altro Stato membro



Distacco dei lavoratori dipendenti

La normativa in materia di distacchi non è applicabile se il lavoratore viene assunto in uno Stato membro

da un'impresa che ha sede in un secondo Stato membro per essere inviato presso un'impresa che ha sede in un terzo Stato membro

oppure

da un'impresa situata in un secondo Stato membro per essere inviato a svolgere un'attività nello Stato membro in cui è stato assunto



Distacco dei lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo può essere distaccato a condizione che



eserciti abitualmente la sua attività nello Stato membro in cui è stabilito



la durata prevedibile dell'attività nello Stato di destinazione non superi i ventiquattro mesi

Articolo 12 par. 2 reg. 883/2004



Distacco dei lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo può essere distaccato a condizione che



nello Stato di provenienza siano mantenute tutte le condizioni e gli elementi necessari per la ripresa dell'attività stessa al termine del periodo di distacco (uffici, infrastrutture e macchinari)

Articolo 14 par. 3 reg. 987/2009

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Distacco dei lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo può essere distaccato a condizione che



l'attività svolta nello Stato di destinazione sia "**affine**" a quella esercitata nello Stato in cui è stabilito



l'affinità deve essere determinata con riferimento all'effettiva natura dell'attività

Articolo 14 par. 4 reg. 987/2009



Distacco dei lavoratori autonomi carattere abituale dell'attività



Esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma
la persona che svolge "abituamente attività sostanziali
nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita"



il lavoratore autonomo deve aver già svolto
la sua attività per un certo tempo prima
della data di inizio del distacco

esercizio dell'attività
da almeno due mesi

Articolo 14 par. 3 reg. 987/2009

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Distacco dei lavoratori autonomi ulteriori precisazioni

Per determinare se il lavoratore autonomo esercita di norma la sua attività nello Stato in cui è stabilito si deve valutare



- la natura abituale dell'attività
- l'esistenza di uffici e/o infrastrutture adeguate
- il pagamento delle imposte e dei contributi
- il possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA
- l'iscrizione alla Camera di Commercio, agli ordini e/o organizzazioni professionali

Articolo 14 par. 3 reg. 987/2009

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Interruzione temporanea e nuovo distacco

Ferie, malattia, periodi d'istruzione presso l'impresa distaccante **non interrompono il periodo di distacco**

L'**interruzione** del distacco o **il trasferimento del lavoratore** ad altra impresa **deve essere comunicata** all'Istituzione competente dello **Stato di invio**

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Distacchi consecutivi e nuovo distacco

Distacchi consecutivi **nello stesso Stato membro**



il secondo è considerato **nuovo distacco** solo se viene rispettato un periodo d'**interruzione di due mesi**

Distacchi consecutivi **in Stati membri diversi**



danno origine a un **nuovo distacco**

Decisione A2 del 12 giugno 2009



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Disposizioni che regolano l'esercizio di un'attività subordinata in due o più Stati membri

Articolo 13 paragrafo 1
del regolamento 883/2004

Articolo 14 paragrafi 5 e 11
del regolamento 987/2009

Disposizioni che regolano l'esercizio di un'attività autonoma in due o più Stati membri

Articolo 13 paragrafo 2
del regolamento 883/2004

Articolo 14 paragrafi 6 e 9
del regolamento 987/2009



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Disposizioni che regolano l'esercizio di un'attività subordinata e di un'attività autonoma in due o più Stati membri



Articolo 13 paragrafo 3
del regolamento 883/2004



Articolo 14 paragrafo 5
del regolamento 987/2009



Esercizio di attività in due o più Stati membri

**Disposizioni comuni relative all'esercizio di attività
in due o più Stati membri**



Articolo 13 paragrafo 5
del regolamento 883/2004




Articolo 14 paragrafi 7, 8 e 10
del regolamento 987/2009



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri si applica




la legislazione dello Stato membro di residenza se




esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato

oppure



dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede legale o la sede delle loro attività in diversi Stati membri

Articolo 13 par. 1 reg. 883/2004




Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri si applica



la legislazione dello Stato in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la sua sede legale o la sede delle sue attività se



essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza

Articolo 13 par. 1 reg. 883/2004




Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza si applica




la legislazione dello Stato membro di residenza se



il datore di lavoro da cui dipende è stabilito fuori dal territorio dell'Unione europea

Articolo 14 par. 11 reg. 987/2009



Esercizio di attività in due o più Stati membri

**L'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 883/2004 si applica anche**



ai dipendenti dei trasporti
internazionali e
al personale viaggiante



alle situazioni di distacco di breve
durata già disciplinate dalla
decisione della CASSTM
n. 148 del 25 giugno 1992



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri si applica


la legislazione dello Stato membro di residenza se

esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita un'attività autonoma in due o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza si applica




la legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività

Articolo 13 par. 2 reg. 883/2004



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Alla persona che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri si applica



legislazione dello Stato membro in cui esercita l'attività subordinata

Articolo 13 par. 3 reg. 883/2004



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Al pubblico dipendente che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri si applica

la legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipende

Articolo 13 par. 4 reg. 883/2004



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Disposizioni comuni ai lavoratori autonomi e subordinati

Per determinare gli obblighi previdenziali
le persone devono essere considerate
come se

esercitassero l'insieme delle loro attività e
percepissero l'insieme delle retribuzioni
e/o redditi nello Stato membro
del quale si applica la legislazione

Articolo 13 par. 5 reg. 883/2004



Esercizio di attività in due o più Stati membri

Disposizioni comuni ai lavoratori autonomi e subordinati

Al fine di distinguere i casi di esercizio di attività in due o più Stati membri da quelli dei lavoratori distaccati **occorre valutare**

**carattere permanente
dell'attività**

Esercizio di attività in
due o più Stati

**carattere puntuale
e temporaneo
dell'attività**

Distacco

**Per i lavoratori subordinati il luogo
di lavoro definito nel contratto**

Articolo 14 par. 7 reg. 987/2009



Assicurazione volontaria o facoltativa continuata


Nel settore delle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti la persona interessata può essere ammessa all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, anche se soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro

Articolo 14 par. 3 reg. 883/2004





Gli agenti contrattuali delle comunità europee

Gli agenti contrattuali delle Comunità europee possono optare per la legislazione



dello Stato membro
in cui sono occupati




dello Stato membro
di cui sono cittadini

dello Stato membro
a cui sono stati soggetti
da ultimo

Il diritto d'opzione può essere esercitato una sola volta,
ha effetto dalla data d'entrata in servizio

Articolo 15 reg. 883/2004



Accordi ex art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 e proroga del distacco

Gli Organismi competenti degli Stati membri possono stipulare accordi

in deroga alle disposizioni degli articoli da 11 a 15 del reg. 883/2004

per alcune persone o categorie di persone


per autorizzare distacchi superiori ai 24 mesi

Articolo 16 par. 1 reg. 883/2004




Modalità procedurali per determinare la legislazione da applicare

L'Istituzione competente dello Stato
la cui legislazione è applicabile



Rilascia alla persona
interessata il documento
portatile **A1**



comunica all'Istituzione
designata dall'Autorità
competente dello Stato
di occupazione la
determinazione provvisoria
della legislazione applicabile

PAPER SED A003



Modalità procedurali per determinare la legislazione da applicare

L'Istituzione competente dello Stato di destinazione

comunica se necessario il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile

PAPER SED A004

in mancanza di risposta trascorsi due mesi la decisione relativa alla legislazione applicabile diventa definitiva



Modalità procedurali per determinare la legislazione da applicare in caso di deroga

Le richieste di deroghe da parte del datore di lavoro o dell'interessato devono essere sottoposte *"se possibile preventivamente all'Autorità competente o all'Organismo designato dall'Autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l'interessato chiede di applicare la legislazione"*



Modalità procedurali per determinare la legislazione da applicare in caso di deroga

L'Autorità competente dello Stato membro di cui si chiede di applicare la legislazione

invia la "richiesta di applicazione deroga" all'Autorità competente dello Stato di destinazione

PAPER SED A001

L'Autorità competente dello Stato membro di destinazione

comunica le proprie decisioni in merito alla richiesta di deroga

PAPER SED A002



Disposizioni procedurali comuni

L'Istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile è tenuta



ad informare l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti dalla propria legislazione



a rilasciare un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni

Documento portatile **A1**



Modalità procedurali comuni


Le Istituzioni interessate comunicano utilizzando i seguenti PAPER SEDs

- PAPER SED A003** = Legislazione applicabile.
Determinazione della legislazione applicabile;
- PAPER SED A004** = Legislazione applicabile.
Risposta a decisione in merito alla legislazione applicabile;
- PAPER SED A005** = Legislazione applicabile.
Richiesta di ulteriori informazioni;
- PAPER SED A006** = Legislazione applicabile.
Risposta a richiesta di ulteriori informazioni.




Richieste di accordo in deroga ex art. 16

L'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004
sostituisce
l'articolo 17 del Regolamento CEE n. 1408/71



Le richieste di accordo ai sensi dell'articolo 16
dovranno essere inoltrate alle
Direzioni regionali INPS già designate
per la trattazione dell'articolo 17



Adempimenti dell'ENPALS e dell'INPGI

A decorrere dal 1° maggio 2010
ENPALS ed INPGI dovranno rilasciare direttamente
ai propri iscritti l'attestato (documento portatile A1)
relativo alla legislazione applicabile

La competenza riguarderà l'emissione
dell'attestato in applicazione di tutti gli articoli
contenuti nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004

Le richieste di deroga ex articolo 16
per i lavoratori iscritti all'ENPALS e all'INPGI
saranno trattate dalle Direzioni regionali INPS




Adempimenti delle Casse professionali

Per gli iscritti alle Casse professionali

Gli adempimenti relativi alla determinazione della legislazione da applicare e il rilascio dell'attestato (A1)


sono di competenza delle rispettive Casse professionali

Le richieste di deroga ex articolo 16 per i lavoratori iscritti alle Casse professionali sono trattate dalle Direzioni regionali INPS




Adempimenti dell' INPDAP

Per i dipendenti pubblici iscritti al regime speciale




Gli adempimenti relativi alla determinazione della legislazione da applicare e il rilascio dell'attestato (A1)




sono di competenza dell'INPDAP




Disposizioni transitorie



Se in base al regolamento (CE) n. 883/2004 diventa applicabile la legislazione di uno Stato membro diverso da quello previsto ai sensi del *regolamento CEE n. 1408/71*, fino a quando la situazione rimane invariata



la legislazione già determinata rimane applicabile



per non più di dieci anni a decorrere dalla data d'applicazione del nuovo regolamento



Disposizioni transitorie

Se in base regolamento (CE) n. 883/2004 diventa applicabile la legislazione di uno Stato membro diverso da quello previsto ai sensi del *regolamento CEE n. 1408/71*

La persona interessata può chiedere l'applicazione del nuovo regolamento

Se la domanda è presentata

Entro il termine di tre mesi

oltre il termine di tre mesi

La nuova normativa si applica

Dal 1° maggio 2010

Dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione

Articolo 87 par. 8 reg. 883/2004



Gestione finanziaria nel caso di contributi percepiti a titolo provvisorio

Se è competente un'Istituzione diversa da quella inizialmente stabilita l'Istituzione che ha riscosso i contributi a titolo provvisorio




accerta l'entità delle somme dovute presso l'Istituzione individuata come competente



trasferisce a tale Istituzione i contributi riscossi per lo stesso periodo




rimborsa l'importo dei contributi eventualmente riscossi in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace







Definizione

Il termine legislazione indica
in relazione a ciascuno Stato membro

le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali
e ogni altra misura di attuazione
riguardanti i settori di sicurezza sociale
rientranti nel campo di applicazione
della normativa comunitaria





Definizione

Per persona *"che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri"* si intende in particolare una persona che

a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale distinta attività


b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne



Definizione

Per persona *"che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri"* si intende in particolare una persona che

esercita contemporaneamente o a fasi alterne una o più attività lavorative autonome distinte a prescindere dalla loro natura in due o più Stati membri





Definizione di attività sostanziale


Una parte sostanziale dell'attività subordinata è esercitata in uno Stato membro se tenuto conto

dell'orario di lavoro, della retribuzione e di eventuali altri parametri

dell'evoluzione dell'attività proiettata nei dodici mesi successivi alla data in cui si procede alla determinazione della legislazione da applicare

essa risulta pari almeno al 25% dell'attività complessivamente esercitata dal lavoratore

Articolo 14 par. 8 e 10 reg. 987/2009



Definizione di attività sostanziale

Una parte sostanziale dell'attività autonoma è esercitata in uno Stato membro se tenuto conto


del fatturato, orario di lavoro, il numero dei servizi prestati e/o del reddito

dell'evoluzione dell'attività proiettata nei dodici mesi successivi alla data in cui si procede alla determinazione della legislazione da applicare

essa risulta pari almeno al 25% dell'attività complessivamente esercitata dal lavoratore

Articolo 14 par. 8 e 10 reg. 987/2009





Definizione di centro di interesse

Il centro di interessi delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo a riferimento


tutti gli elementi
che compongono
le sue attività
professionali

luogo in cui si trova la sede fissa
e permanente delle attività
dell'interessato

il carattere abituale o la durata
delle attività esercitate

il numero di servizi prestati

la volontà dell'interessato
quale risulta da tutte le circostanze





Definizione di agenti contrattuali

Gli agenti contrattuali sono impiegati assunti, generalmente a tempo determinato, dalle Comunità europee con mansioni manuali o amministrative di supporto, ma anche con incarichi superiori a tali mansioni, nelle Direzioni Generali della Commissione, nelle Rappresentanze o Delegazioni della Commissione

